

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 76/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 luglio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli all'esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott.ssa Liliana Favaro, e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Liliana Favaro

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 30 luglio 1998.

p.c.c.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dr. Massimo Pescosolido)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA
ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.p.A. PER GLI
ESERCIZI 1995 E 1996

I N D I C E

1. - Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. - L'ordinamento dell'Istituto	»	14
3. - Le modificazioni statutarie	»	17
4. - L'azionariato	»	22
5. - L'attività	»	24
6. - L'organizzazione dei servizi e del personale	»	31
7. - L'organizzazione della rete di vendita	»	39
8. - La gestione degli immobili	»	41
9. - Il bilancio	»	44
A - Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 1996	»	44
A.1 Attivo patrimoniale	»	44
A.2 Passivo patrimoniale	»	53
B - Il conto economico	»	56
B.1 Valore della produzione	»	59
B.2 Costi della produzione	»	61
B.3 Proventi e oneri finanziari	»	63
- Appendice	»	65
- Conclusioni	»	71

1. Premessa

La gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia Italiana (I.E.I.) fondata da Giovanni Treccani ha formato oggetto - dall'anno 1961 del suo assoggettamento al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1959 n. 259 a tutto il 1994 - di periodiche relazioni al Parlamento ai sensi dell'art. 7 della legge stessa.

Con tali documenti sono stati ampiamente illustrati il funzionamento dell'ente; i poteri di ciascun organo e i rapporti fra gli organi stessi; la sua discussa natura giuridica in seguito alle innovazioni statutarie che ne hanno autonomamente disposto la trasformazione in società per azioni e il suo successivo assetto connesso con la struttura aziendale assunta; i mezzi finanziari di cui esso dispone; l'incremento del suo fondo di dotazione prima e del capitale sociale poi; la multiforme attività editoriale e culturale; alcune vicende giudiziarie nonché l'ordinamento del personale dipendente comprensivo del trattamento economico corrisposto; l'organizzazione editoriale (1)

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli esercizi 1995 e 1996.

(1) Vedansi in proposito gli atti parlamentari: IV Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XIII, n.1, vol.172, per gli esercizi 1961-1964; V Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol.73, per gli esercizi 1965-1967; V Legislatura, *idem, idem*, per gli esercizi 1968-1970; VI Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol.18, per l'esercizio 1971; VI Legislatura, *idem, idem*, per gli esercizi 1972-1974; VII Legislatura, Camera dei Deputati, doc.XV, col.103, per gli esercizi 1975-1977; VIII Legislatura, Camera dei Deputati, doc.XV, vol.60, per gli esercizi 1978-1979; IX Legislatura, Camera dei Deputati, doc.XV, vol.77, per gli esercizi 1980-1983; IX Legislatura, *idem, idem*, vol.142, per gli esercizi 1984 e 1985; X Legislatura, Camera dei Deputati, doc.XV, vol.77, per gli esercizi 1986 e 1987; X Legislatura, *idem, idem*, vol.241, per gli esercizi 1988 e 1989 e 1990; XII Legislatura, Camera dei Deputati, doc.XV, vol.8, per gli esercizi 1991, 1992, 1993 e 1994.

2. - L'ordinamento dell'Istituto

Come è stato accennato nelle precedenti relazioni, l'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani fu costituito in Roma, con tale denominazione, mediante decreto-legge 24 gennaio 1933 n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934 n. 68, perché fossero compilate e pubblicate la grande Enciclopedia italiana e le altre opere che ne potessero derivare.

Il suo patrimonio inizialmente rappresentato da un fondo di dotazione di lire 25 milioni - ripartito in 5 carature uguali dell'importo di lire 5 milioni ciascuna, sottoscritte dal Banco di Napoli, dal Banco di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato - è stato poi aumentato a lire 12,5 miliardi, costituenti quote uguali da sottoscrivere da parte dei predetti caratisti a ciò espressamente autorizzati con l'intesa che la responsabilità di ciascun ente partecipante fosse limitata alla quota stessa e che i partecipanti potessero cedere in tutto o in parte la propria caratura ad altro istituto di diritto pubblico.

Con la legge 2 aprile 1980 n. 123 anche l'I.E.I. è stato incluso nell'apposita tabella degli enti che, svolgendo attività di rilevante valore culturale, sono destinatari di un contributo statale annuo variabile, che per gli esercizi 1995 e 1996, ha raggiunto rispettivamente l'ammontare di lire 140 milioni e di lire 116 milioni.

Una prima modificazione statutaria è stata approvata dall'Assemblea straordinaria dei caratisti il 16 gennaio 1985: con essa l'ente ha assunto la struttura di società commerciale mediante la denominazione di "Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani società per azioni", con trascrizione e pubblicazione dell'atto omologato dal Tribunale di Roma agli effetti dell'art. 2643 del codice civile. Con due successivi provvedimenti il capitale della nuova società è stato ulteriormente aumentato a lire 25 miliardi, e quindi a lire 30 miliardi, sottoscritti pariteticamente dagli enti già "caratisti".

Tale modificazione è stata ravvisata illegittima da questa Corte nella seduta del 23 aprile e del 7 maggio 1985 - con argomentazioni diffusamente riportate nelle precedenti deliberazioni (2) - tenuto conto della incompatibilità della stessa con la natura di ente pubblico economico propria dell'ente, "non soltanto per la sua particolare struttura (nomina del Presidente da parte del Capo dello Stato; partecipazione ex lege dello Stato al fondo di dotazione, anche in epoca recente, mediante la concessione di un contributo straordinario di lire 2.494 milioni in favore dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dell'apporto all'incremento del fondo medesimo ex art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 207; condizionata trasferibilità delle carature ad altri enti pubblici), ma anche per la sua formale sottoposizione al controllo della Corte dei conti fin dal 1961, in base all'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259, con apposito atto che spiega tuttora i suoi effetti originari per non essere stato annullato né modificato".

Da parte sua il Parlamento, pur avendo riconosciuto che la particolare fisionomia dell'Istituto, quale ente eminentemente culturale con fine di lucro, ne richiedesse una revisione legislativa, ha tuttavia trascurato di assumere iniziative al riguardo nonostante le sollecitazioni rivolte da questa Corte nelle relazioni periodicamente succedutesi nel tempo (3).

Quanto all'assoggettabilità della sua gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti, è da ritenere che l'attività prevalentemente aziendale rimarcata dall'assunzione della nuova veste da parte dell'Istituto stesso, per effetto della sua cennata trasformazione da ente pubblico economico in società per azioni, non sia determinante per escludere il controllo medesimo.

(2) Vedasi, in particolare, la citata relazione in Atti della Camera dei Deputati, IX Legislatura, doc. XV, vol. 77, pag. 23 e segg.

(3) Cfr. Atti della Camera dei Deputati, XIII Legislatura, doc. XV, vol. 8, pag. 14.

Soccorre in proposito, del resto, anche il recente orientamento della Corte costituzionale, il quale, ancorché adottato con riguardo a enti pubblici economici con partecipazione statale, di cui era stata normativamente disposta la "privatizzazione", contiene tuttavia principi mutuabili nel caso in discussione.